



COMUNE DI BREGANZE

(VICENZA)

Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

- APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 19 DEL 27.03.1999
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 29.02.2000 (INTEGRAZIONE ZONA C1 IND. FOND. 1)
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 104 DEL 04.12.2001 (CONVERSIONE IN EURO DELL'ALLEGATO)
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 11.09.2003 (INTEGRAZIONE ALL'ART. 4)
- MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 13.03.2006 (MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ART. 5)

SOMMARIO

ART. 1 FINALITÀ

ART. 2 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 3 UNITÀ IMMOBILIARE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 4 MODALITÀ DI VERSAMENTO

ART. 5 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 6 RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DELL'AREA

ART. 7 INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 15.12.1997 e detta disposizioni integrative alla normativa in materia di I.C.I. per alcune fattispecie fra quelle indicate nell'art. 59 del predetto Decreto Legislativo.

ART. 2
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze i garages o box, le soffitte, le cantine, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, ovvero, per box e garages, ad una distanza tale da essere facilmente raggiungibile quotidianamente senza l'ausilio di mezzi di trasporto e comunque non superiore a 500 ml; in tale ultimo caso l'equiparazione è consentita per non più di 2 unità (garages - box).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e tuttavia l'agevolazione di cui al comma 1 dà la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizione di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

ART. 3
UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

ART. 4
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. In aggiunta al pagamento tramite il Concessionario della riscossione, è possibile pagare l'imposta anche con versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima o tramite sistema bancario.
3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 è applicabile sia ai versamenti in autotassazione che a seguito di accertamenti.
4. Oltre a quanto già previsto ai precedenti commi ed in aggiunta alle suddette modalità di versamento, è possibile effettuare il pagamento dell'Ici utilizzando il modello F24 contenente una nuova sezione denominata - Ici ed altri tributi locali. In questo caso, ciascun soggetto contitolare di immobile risulterà obbligato al versamento limitatamente alla propria quota di possesso.¹

ART. 5
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento (allegato A).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.²
3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente dalla Giunta Comunale, e tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora la Giunta non deliberi diversamente, valgono per gli anni seguenti.³
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 6 comma 6 del decreto legislativo nr. 504/1992 fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

¹ Il 4° comma dell'art 4 è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 30 del 11.09.2003

² Così modificato con delibera di C.C. n. 9 del 13.03.2006

³ Così modificato con delibera di C.C. n. 9 del 13.03.2006

anteriore, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.⁴

5. I terreni assumono la qualificazione di area edificabile in base allo strumento urbanistico generale indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.⁵

ART. 6 RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DELL'AREA

1. Qualora un'area sia dichiarata inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta o della maggiore imposta pagata per l'anno in cui è stato adottato il provvedimento e per l'anno precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
2. Il rimborso non spetta se sull'area siano state eseguite opere di urbanizzazione o comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.
3. In caso di contenzioso concernente lo specifico aspetto della variante urbanistica o l'intera variante, la decisione resta sospesa sino alla pronuncia definitiva del giudice adibito.

ART. 7 INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della razionalizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si applica con decorrenza 01.01.1999.
Per quanto non ivi previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'I.C.I.

Allegati: tabella di cui all'art. 5 comma 1 (valori minimi delle aree edificabili).

⁴ Il 4° comma dell'art 5 è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 9 del 13.03.2006

⁵ Il 5° comma dell'art 5 è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 9 del 13.03.2006